

COMUNE DI LIPARI

Provincia di Messina

› *Eolie - Patrimonio dell'Umanità* ‹

REGOLAMENTO CIMITERIALE

- *Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 27/CC del 28.08.2001* -
divenuta esecutiva il 23 settembre 2001

INDICE

CAPO I DICHIARAZIONE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO

- Art. 1 - Dichiarazione, accertamento, formalità.*
- Art. 2 - Visita necroscopica ed accertamento della causa di morte.*
- Art. 3 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.*

CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 4 – Termini.*
- Art. 5 - Provvidenze nel periodo di osservazione.*
- Art. 6 - Camera mortuaria - Depositi di osservazione - Sala per autopsie.*
- Art. 7 - Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento.*
- Art. 8 - Riscontro diagnostico - rilascio cadaveri e parti anatomiche per studio - Autopsie - trattamenti - Autorizzazioni relative - Prelievo di parti di cadavere per trattamenti.*

CAPO III FERETRI

- Art. 9 - Obbligo del feretro individuale.*
- Art. 10 - Chiusura del feretro.*
- Art. 11 - Fornitura dei feretri.*
- Art. 12 - Qualità e caratteristiche dei feretri.*
- Art. 13 - Apparecchi riduttori.*
- Art. 14 - Verifica dei feretri privati.*

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 15 - Concessione a terzi.*
- Art. 16 - Trasporti: modalità, forma, percorso.*
- Art. 17 - Orario dei trasporti.*
- Art. 18 - Autorizzazione al trasporto.*
- Art. 19 - Auto funebri - categorie – manutenzione.*
- Art. 20 - Trasporti - Concessioni speciali.*
- Art. 21 - trasporto di salme non richieste dai congiunti.*
- Art. 22 - Trasporto di appartenuti a culti non cattolici.*
- Art. 23 - Trasporto dal luogo del decesso.*
- Art. 24 - Trasporto di deceduti per malattie infettive.*
- Art. 25 - Trasporto da altri Comuni e per altri Comuni.*
- Art. 26 - Trasporti all'estero o dall'estero.*

CAPO V CIMITERI

- Art. 27 – Cimiteri.*
- Art. 28 - Piano Regolatore.*
- Art. 29 - Ammissione nei Cimiteri del Comune.*
- Art. 30 - Reparti - Ammissione.*
- Art. 31 - Ammissione nei Cimiteri di frazione.*

CAPO VI SEPPELLIMENTO E SEPOLTURE

- Art. 32 - Accoglimento delle salme e seppellimento.*
- Art. 33 - Sistemi e caratteristiche delle sepolture.*
- Art. 34 - Concetto della concessione.*
- Art. 35 - Deposito provvisorio di salme (in loculi) e di resti.*
- Art. 36 - Sistemazione definitiva - Rimborsi.*
- Art. 37 - Deposito in camera mortuaria.*

CAP. VII SEPOLTURE INDIVIDUALI

- Art. 38 - Sepolture a pagamento.*
- Art. 39 - Concessioni - Destinazione.*
- Art. 40 - Modalità di concessione.*
- Art. 41 - Oneri speciali e doveri dei concessionari.*
- Art. 42 - Trasferimento di salme - rinunce - rimborsi.*

CAPO VIII SEPOLTURE MULTIPLE E DI FAMIGLIA

- Art. 43 - Tipi di sepoltura in uso novantanovenale.*
- Art. 44 - Concessione - Modalità.*
- Art. 45 - cellari - edicole – cappelle.*
- Art. 46 - Oneri speciali e doveri dei concessionari - facoltà e diritti - termini.*
- Art. 47 – proroghe.*
- Art. 48 - obblighi particolari.*
- Art. 49 – Penalità.*
- Art. 50 – Sanzioni.*
- Art. 51 - Decadenza per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere.*
- Art. 52 - decadenza per abbandono.*
- Art. 53 - Ammissione in sepoltura di famiglia.*
- Art. 54 - Disponibilità delle sepolture.*
- Art. 55 - Divieto di più sepolture di famiglie.*
- Art. 56 – Consensi.*
- Art. 57 - Trasmissione dei diritti d'uso.*

- Art. 58 - Divisioni - rinuncia fra contitolari.*
Art. 59 - Rinuncia ad aree libere da costruzione.
Art. 60 - Rinuncia o cessione di aree con parziale costruzione.
Art. 61 - Rinuncia ad aree con opere finite.
Art. 62 - Condizione delle salme e rinuncia a sepoltura.
Art. 63 - Ricupero materiale.

CAPO IX **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Art. 64 - Avvisi di scadenza.*
Art. 65 - Esumazioni ordinarie.
Art. 66 - Cellette ossario.
Art. 67 - Ossario Generale.
Art. 68 - Esumazioni straordinarie.
Art. 69 - Estumulazioni.
Art. 70 - Estumulazione d'Ufficio.
Art. 71 - Rimozione di sepoltura per esigenze di servizio.
Art. 72 - Smaltimento materiali.
Art. 73 - Salme aventi oggetti da recuperare.
Art. 74 - Disponibilità dei materiali.
Art. 75 - Trasferimento dei resti - rimborsi.

CAPO X **POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI**

- Art. 76 - Orario.*
Art. 77 - Responsabilità.
Art. 78 - sanzioni.
Art. 79 - Atti a disposizione del pubblico.
Art. 80 - Facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare epigrafi.
Art. 81 - Lapidi - ricordi - fotografie.
Art. 82 - Circolazione dei veicoli.
Art. 83 - Divieti speciali.

CAPO XI **ESECUZIONE DI OPERE E MANUTENZIONE - IMPRESE**

- Art. 84 - Registro delle imprese.*
Art. 85 - Commissione consultiva tecnico-artistica per i progetti di costruzione di sepolture di famiglia, monumenti ed epigrafi.

- Art. 86 - Progetti di opere cimiteriali.*
Art. 87 - Permesso di costruzione.
Art. 88 - recinzione aree.
Art. 89 - Materiali di scavo.
Art. 90 - Depositi di materiali.
Art. 91 - Orario di lavoro.
Art. 92 - Sospensione dei lavori.
Art. 93 - opere di sepoltura individuali.
Art. 94 – Epigrafi.
Art. 95 - Ornamento tumuli e sepolture.
Art. 96 - Depositi cauzionali in tutti i cimiteri.

CAPO XII
IMPRESE DI SERVIZI FUNEBRI

- Art. 97 – Autorizzazione.*
Art. 98 - Orario trasporto feretri.
Art. 99 - Idoneità dei servizi e dei locali.
Art. 100 - Sospensione e revoca.
Art. 101 - Divieti generali.

CAPO I

DICHIARAZIONE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO

Art. 1 - Dichiarazione, accertamento, formalità.

Le norme che riguardano la dichiarazione e l'accertamento del decesso sono previste dagli artt. 138, 140, 141, 143 dell'Ordinamento di Stato Civile e dagli artt. 1, 3, 4, 5, del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.p.r. 10.09.90 n. 285).

In particolare, la dichiarazione da effettuarsi da parte di uno dei congiunti o da persona convivente con il deceduto o da un loro delegato, in mancanza, o quando la morte avviene senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso, è fatta con apposito modulo da firmarsi dal dichiarante e dall'Ufficio dello Stato Civile.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collegi, collettività saranno notificati con apposito modulo, nei termini stabiliti, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

I dichiaranti, Enti o Privati devono, alla dichiarazione o almeno alla redazione dell'Atto di morte, dare con precisione le generalità del defunto e le indicazioni circa la morte.

Qualora occorrono, il certificato di nascita o la verifica anagrafica, relativi al defunto, saranno prodotti dall'Ufficio o dagli interessati ove ne siano in possesso.

Per quanto riguarda l'accertamento, questo risulta dall'apposita scheda (B.B.Bis dell'Istituto Centrale di Statistica), relativa alla causa di morte, da compilarsi da parte del medico curante o dal bollettino necroscopico redatto successivamente dal medico necroscopo in esito a visita di controllo.

Tali atti sono quindi dal dichiarante recati all'Ufficio per disporre del trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.2.1964 n. 185.

Art. 2 - Visita necroscopica ed accertamento della causa di morte.

La visita necroscopica, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, tranne i casi previsti dagli artt. 8, 9, 10 del Reg. Pol. M., ha per oggetto:

- a) la constatazione della morte ed il riconoscimento e constatazione della sua causa;*
- b) l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato;*
- c) l'adozione ed i provvedimenti in ordine alla sanità ed igiene pubblica, secondo le norme di igiene.*

In esito alla visita, il medico necroscopo compilerà l'apposita scheda per l'Ufficio Stato Civile.

Rilevandosi indizi di morte non dovuta a causa naturale, verrà esteso a cura del Sindaco, immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria e di P.S., per il rilascio del Nulla osta al seppellimento.

Cfr. artt. 3, 4, 5 Reg. Pol. M. - 143 Ord. S.C.

Art. 3 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto ed in qualunque forma l'abbia espressa.

In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge convivente, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado o gli eredi istituiti.

L'ordine su esposto vale anche per collocamento di epigrafe, esumazione, trasferimento.

CAPO II **OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

Art. 4 – Termini.

Nessuna salma può essere chiusa in cassa sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, nè essere inumata, tumulata, cremata nè sottoposta comunque ad applicazione di materia plastica per rilevarne l'effigie, prima che siano trascorse le 24 o 48 ore di osservazione, secondo gli artt. 8, 9, 10 del Reg. Pol. M. e con le norme di cui al successivo art. 8 di questo Regolamento.

Il Sindaco, su proposta, del Responsabile Igiene e Sanità Pubblica della U.s.l., potrà prorogare tali termini in caso di morte improvvisa oppure ridurli in caso di morte per malattia infettiva o per decapitazione, maciullamento o per iniziata decomposizione.

Cfr. artt. 8, 9, 10 Reg. Pol. M.

Art. 5 - Provvidenze nel periodo di osservazione.

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita, con opportuna assistenza da parte dei familiari o, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, da parte del personale addetti.

Il cadavere non potrà essere rimosso dal luogo di morte prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva, l'U.S.L. stabilirà i provvedimenti del caso (vedi art. 24 seguente).

Cfr. art. 12 Reg. Pol. M.

Art. 6 - Camera mortuaria - Depositi di osservazione - Sala per autopsie.

La Camera mortuaria è prevista soltanto nel Cimitero di Lipari centro, ove le dimensioni lo consentano, all'interno della camera mortuaria vi è una adiacente sala per autopsie, ed un sistema di conservazione di cadaveri a basse temperature, avente le caratteristiche ed i servizi indicati agli artt. 12, 13, 14 e 15 del Reg. Pol. M.

Nei locali di osservazione sono accolte le salme di persone:

- a) decedute in abitazioni anguste o inadatte o nelle quali non sia comunque conveniente il mantenerle per il periodo prescritto di osservazione;*
- b) decedute in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;*
- c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;*
- d) decedute per malattie infettive .*

L'Ammissione è disposta dal Res. Servizi I.e S.P. e dall'Autorità Giudiziaria.

La camera mortuaria deve assolvere le seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute e senza assistenza medica;*
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;*
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.*

Cfr. art. 13 Reg. Pol. M.

Art. 7 - Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento.

La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, soddisfatte le norme stabilite dall'Ord. S.C. e di Pol. M. salvo il Nulla Osta di cui all'art. 2 precedente.

Identica autorizzazione è richiesta per il seppellimento di membra, pezzi di cadavere ed ossa umane.

Cfr. 5 6 del Reg. Pol. M. - art. 14 Ord. S.C.

Art. 8 - Riscontro diagnostico - rilascio cadaveri e parti anatomiche per studio - Autopsie - trattamenti - Autorizzazioni relative - Prelievo di parti di cadavere per trattamenti.

Il riscontro diagnostico, il rilascio dei cadaveri a scopo di studio, le autopsie ed i trattamenti conservativi, sono effettuati secondo le norme previste dalla Legge 15.2.1961 n. 83 e dagli artt. dal 37 al 47 del Reg. Pol. M.

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e l'applicazione di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie, devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite sotto il controllo del Res. Servizi I.e S.P. con l'osservanza delle norme di cui agli artt. del reg. Pol. M. citati al comma precedente.

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è regolato dall'art. 44 del reg. Pol. M.

CAPO III
FERETRI

Art. 9 . obbligo del feretro individuale.

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in apposito feretro.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, tuttavia, madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. (art. 74 reg. pol. m.)

Nessuna salma può essere collocata nel feretro se non rivestita o avviluppata.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva, si osserveranno le norme indicate all'art. 18 del Reg. Pol. M.

Art. 10 - Chiusura del feretro.

La chiusura del feretro deve essere effettuata dai necrofori municipali su disposizione del Sindaco. Può essere effettuata da privati, appositamente incaricati con spesa a carico dei congiunti del defunto.

Art. 11 - Fornitura dei feretri.

La fornitura dei feretri, sia per inumazione che per tumulazione, è effettuata da ditte private autorizzate all'espletamento dei servizi di onoranze funebri.

Art. 12 - Qualità e caratteristiche dei feretri.

a) Per inumazione.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratta di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione,

sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato, caso per caso, con decreto del Ministero per la Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. (Cfr art. 75 Reg. Pol. M.)

b) tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione devono, a norma dell'art. 77 del Reg. Pol. M. essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dall'art. 27.

Quando non sia riscontrata necessaria la sostituzione del feretro il trasferimento di salme da campi di inumazione a sepoltura murata in occasione di esumazione straordinaria, potrà effettuarsi con il semplice rivestimento metallico del feretro stesso, a condizione che le tavole che lo compongono siano in un solo pezzo e dello spessore non inferiore a cm. 2.

c) Per trasporto di salme da Comune a Comune e da o per l'estero.

La materia è regolata dagli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 del Reg. Pol. M., nonché dalla Circolare n. 987 del 22.07.1998 dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

d) Per conservazione di resti.

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili di cui agli artt. 24, 27, 28, 29 del Reg. Pol. M., non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome ed il cognome del defunto.

Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimenti e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'identificazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. (Cfr. art. 36 Reg. Pol. M.).

Art. 13 - Apparecchi riduttori.

E' consentito l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare, ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione, previa autorizzazione del Ministero della Sanità. (Cfr.art.77 Reg.Pol.M.)

Art. 14 - Verifica dei feretri privati.

Nessun feretro può essere chiuso, se non previa verifica da parte del personale autorizzato, per l'accertamento della rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato ed alle norme di Polizia Mortuaria indicate al precedente art. 12.

CAPO IV **TRASPORTI FUNEBRI**

Art. 15 - Concessione a terzi.

Per effetto del Testo Unico 15.10.1925 n. 2578, art. 1 (punto 8), il Comune può assumere la privativa del servizio e gestirlo e direttamente o a mezzo di aziende speciali e concederlo a terzi, così come può non avvalersi di questa prerogativa. E' lasciato libero mercato all'impresa privata, questo però non esime l'Ente da una serie di atti e doveri specifici quali: fissazione delle tariffe di trasporto, fissazione degli orari dei servizi funebri, gestione dei servizi istituzionali.

Art. 16 - Trasporti: modalità, forma, percorso.

Il trasporto funebre, salvo le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione, istituto ospedaliero etc. e quindi, a seconda della richiesta degli interessati:

- a) Se civile, prevede il corteo a passo d'uomo, quindi il trasporto al Cimitero a velocità ordinaria, dall'ingresso del Cimitero a passo d'uomo sino alla sepoltura.*
- b) se religioso, include il corteo fino alla chiesa o al tempio; dopo le esequie liturgiche prosegue, come al punto a), a passo d'uomo fino all'ingresso del Cimitero e dopo la sosta, se richiesta per le esequie nella cappella, continua a passo d'uomo fino alla sepoltura.*
- c) Per i funerali di personalità, l'Amministrazione stabilirà le modalità del corteo a passo d'uomo.*

Se la salma trovasi fuori dall'abitazione (ospedali, istituti, camere di deposito, alberghi, etc.); i familiari possono ottenere che il funerale inizi dall'abitazione del defunto trasferendo ivi la salma, previo pagamento della apposita tariffa, senza corteo prima dell'ora stabilita per il funerale.

L'Impresa incaricata del trasporto funebre o i familiari del defunto hanno l'obbligo di avvertire preventivamente il Comando Vigili Urbani, indicando orario, luogo d'inizio, percorso ed ogni altra caratteristica del corteo funebre, esso curerà le modalità di controllo e gestione del traffico durante il suo svolgimento.

Il Comando Vigili Urbani, a salvaguardia della pubblica incolumità e per evidenti motivi di ordine pubblico, avendone la diretta responsabilità, può modificare il percorso del corteo funebre durante il suo svolgimento; del provvedimento dovrà relazionare al Sindaco.

Art. 17 - Orario dei trasporti.

L'orario dei trasporti funebri è fissato dal Sindaco secondo le richieste dei familiari, ma, in ogni caso, compreso tra le ore 8,00 e le ore 18,00 per esigenze del servizio.

Art. 18 - Autorizzazione al trasporto.

Il trasporto di salme o di resti di salme ad altro Comune è subordinato ad autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 30 del D.p.r. 10.06.1955 n. 854.

Art. 19 - Auto funebri - categorie – manutenzione.

*Le auto funebri devono avere le caratteristiche previste dall'art. 20 del Reg. Pol. M.
Le auto funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia;
devono essere disinfettate almeno una volta alla settimana ed in ispecie ogni qualvolta si
verifichino perdite di sostanze organiche.
Le rimesse debbono avere le caratteristiche di cui all'art. 21 del Reg. P. M.*

Art. 20 - Trasporti - Concessioni speciali.

E' concesso gratuitamente il trasporto funebre per le salme delle seguenti categorie:

- 1) Sindaci, assessori, consiglieri in carica;*
- 2) ex Sindaci;*
- 3) cittadini che abbiano titoli di particolari benemerenze (in tal caso occorre un provvedimento dell'Amministrazione Comunale).*
- 4) donatori di sangue con medaglia d'oro, mutilati ed invalidi di guerra, caduti sul lavoro e mutilati per servizio.*

Per il trasporto funebre si intende la fornitura dell'auto funebre ed il canone per le prestazioni conseguenti.

Art. 21 - trasporto di salme non richieste dai congiunti.

Le salme di persone decedute senza assistenza nella propria abitazione oppure in ospedale, istituti, che non vi siano richieste dai congiunti per i funerali, o la cui rimozione sia richiesta dall'ospedale stesso, salvo consegna all'istituto di medicina legale o all'istituto anatomico, sono trasportate direttamente ai cimiteri e devono essere tumulate a cura e spese del Comune, salvo rivalersi sugli eredi o congiunti successivamente individuati.

Art. 22 - Trasporto di appartenuti a culti non cattolici.

Il trasporto di salme di persone appartenute a culti non cattolici o a nessun culto potrà essere fatto con osservanza di tutte le disposizioni di ordine generale, con auto funebri delle comunità religiose o di tipo normale prevista dal precedente art. 19, privata, in tal caso, dei simboli che non corrispondono alla confessione religiosa del defunto.

Art. 23 - Trasporto dal luogo del decesso.

Il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica può autorizzare il trasporto di salme di persone decedute fuori abitazione, ospedali, alberghi, etc. dal luogo del decesso alla rispettiva abitazione, in camera mortuaria presso i cimiteri od in altro luogo.

Art. 24 - Trasporto di deceduti per malattie infettive.

Le salme di persone decedute per malattie infettive, oltre le particolari disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, del presente reg. e l'art. 18 del Reg. Pol. M. possono, nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica essere trasportate prima delle 24 ore dal decesso nei locali di osservazione presso le sale mortuarie dei cimiteri del Comune, come anche essere direttamente trasportate al Cimitero senza corteo funebre.

Art. 25 - Trasporto da altri Comuni e per altri Comuni.

Le salme provenienti da altro Comune salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente nei cimiteri ove saranno accolte previ gli accertamenti da parte del personale addetto.

Le salme da trasportarsi ad altro Comune sono affidate dai privati ad appositi incaricati, munite dei documenti di cui al precedente art. 18 e dell'Autorizzazione al seppellimento di cui al precedente art. 7, nonchè, del verbale di riconoscimento e di consegna, compilato dal Sindaco in duplice copia di cui una da restituirsi al Comune di destinazione quale attestazione del compimento delle operazioni; tale verbale sarà impiegato anche per il trasporto di resti e di ceneri.

Il trasporto è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 28 del Reg. Pol. M.

Art. 26 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme resti e ceneri fuori dallo Stato, come l'introduzione nello Stato, sono regolari dagli artt. 27, 28, 29, 30 del Reg. Pol. M. e dalle norme della Convenzione Internazionale di Berlino, 10.2.1937 approvato con R.D. 1.7.1939 n. 1379.

L'introduzione delle salme dall'estero è autorizzata dal Prefetto, ai sensi del D.p.r. 10.6.1935 n. 854.

CAPO V **CIMITERI**

Art. 27 - Cimiteri

Nel territorio del Comune di Lipari insistono undici Cimiteri di proprietà dell'Ente, essi sono ubicati in Lipari Centro e nelle frazioni di Canneto, Acquacalda, Quattropiani, Pianoconte, Vulcano, Filicudi, Alicudi, Panarea, Stromboli e Ginostra.

Ognuno dei cimiteri, deve avere disponibile un'area, anche se di dimensioni modeste, da destinarsi alle inumazioni ordinarie quindicennali, nei limiti di cui all'art. 58 del Reg. Pol. M. e, compatibilmente con detti campi aree riservate a sepolture particolari (individuali, familiari o collettive) ai sensi dell'art. 90 del Regolamento predetto.

Art. 28 - Piano Regolatore.

Per ogni cimitero sarà redatto il relativo Piano Regolatore con planimetrie in scala 1:500 secondo quanto disposto dall'art. 54 del Reg. Pol. M.

Art. 29 - Ammissione nei Cimiteri del Comune.

Nei cimiteri del Comune, ai sensi dell'art. 50 – commi a), b), c) e d) del Regolamento di Polizia Mortuaria – D.P.R. 10.09.1990, salva altra destinazione, sono ammessi alla sepoltura nei posti a pagamento e senza distinzione di religione, di razza, di origine, compatibilmente con le disponibilità del tipo di sepoltura richiesta:

- a) i cadaveri di persone morte nel territorio comunale, qualunque fosse in vita la residenza;*
- b) i cadaveri di persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;*
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Comune stesso;*
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Reg. Pol. M.;*
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.*

Per espressa volontà del defunto e/o istanza motivata, saranno ammessi, inoltre, alla sepoltura in tutti i Cimiteri Comunali:

- 1. i nati nel territorio del Comune pur non avendo in esso la residenza in vita;*

2. *i congiunti (coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle comunque conviventi) degli aventi diritto, pur non avendo in vita la residenza nel Comune, limitatamente alla disponibilità del tipo di sepoltura richiesta.*
3. *I resti mortali delle persone di cui ai punti 1 e 2.*

Art. 30 - Reparti - Ammissione.

Fermo restando il carattere civile dei Cimiteri, il Comune, nel limite del possibile dell'esercizio dei suoi poteri, avrà un maggiore riguardo per le norme in materia della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'Ordinamento Giuridico Italiano.

Nel cimitero di Lipari sarà istituito, compatibilmente con le aree disponibili, il reparto speciale acattolico, nel quale saranno accolte le salme dei professanti di culti non cattolici o nessun culto deceduti nel territorio del Comune o che, deceduti, avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza e dei quali si conosca l'intenzione manifestata direttamente, ovvero, attraverso gli eredi, di essere ivi sepolti.

Art. 31 - Ammissione nei Cimiteri di frazione.

Hanno diritto alla sepoltura nei Cimiteri di frazione i cittadini che si trovano nelle condizioni previste dal precedente art. 29.

CAPO VI
SEPPELLIMENTO E SEPOLTURE

Art. 32 - Accoglimento delle salme e seppellimento.

Nessuna salma può essere ricevuta nei cimiteri per il seppellimento se non accompagnata dall'autorizzazione dell'Ufficio di Stato Civile salvo i casi previsti dall'art. 144 dell'ord. S.C. Il seppellimento è eseguito dall'apposito personale Comunale addetto ai servizi funebri ed in caso di necessità da personale di ditte esercenti l'attività di impresa di pompe funebri.

Art. 33 - Sistemi e caratteristiche delle sepolture.

Le sepolture, quanto a sistema possono essere ad inumazione o tumulazione; quanto a caratteristiche possono essere individuali (Vedi Cap. VII) o collettive (vedi Capo VIII).

Sono ad inumazione le sepolture nella terra secondo le norme dell'art. 68 e successive del Reg. Pol. M.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità del piano di superficie del cimitero. L'opera finita deve avere la lunghezza minima di metri 2,20 e la larghezza minima di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

L'area da concedere per ogni fossa è di metri 2,60 di lunghezza per metri 1,20 di larghezza. Sono a tumulazione le sepolture individuali, familiari o collettive, in loculi, in fosse o in tombe di famiglia, secondo le norme di cui all'art. 76 e successivi del suddetto regolamento.

I tumuli individuali, o con più feretri di cui all'art. 43 del presente regolamento (monumenti), devono presentare dal punto di vista dimensionale le stesse misure delle fosse ad opera muraria finita.

Art. 34 - Concetto della concessione.

I cimiteri, ai sensi degli artt. 823 e 824 del Codice Civile, sono beni demaniali; la titolarità di sepoltura privata o a pagamento è, pertanto, fondata su concessione amministrativa.

Con tale concessione il Comune assegna al privato una determinata area od opera muraria del Cimitero, da adibire a sepoltura con diritto d'uso temporaneo.

Il concessionario può usare l'area concessa, con i vincoli di Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e la situazione delle opere ed aree attigue, che il Comune può, in ogni tempo, modificare e impiegare per esigenze di servizio.

La concessione può essere soggetta:

a) a revoca per esigenze di pubblico interesse, con l'assegnazione però di altra area o sistemazione equivalente;

b) a rinuncia per sistemazione in altre sepolture;

c) a decadenza per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere o per abbandono.

Per la sepoltura di famiglia potrà essere autorizzata dal Comune, con le norme riportate al capo VIII, una limitata cessione dei diritti d'uso. (Cfr. art. 90 Reg. Pol. M.).

Art. 35 - Deposito provvisorio di salme (in loculi) e di resti.

Le salme che, per la costruzione o ricostruzione di edicole, monumenti e fosse, non possono essere subito sepolte nel posto che sarebbe loro destinato, o che, in conseguenza di detti lavori, debbono essere temporaneamente esumate o estumate, saranno collocate negli appositi loculi municipali provvisori da realizzare appositamente.

La concessione dei loculi provvisori non può superare la durata di sei mesi.

La concessione è subordinata al versamento del canone mensile di £. 100.000 (€51,65) e della cauzione di £. 1.000.000 (€ 516,46) a carico dei congiunti del defunto; il deposito cauzionale può essere effettuato tramite versamento sul c/c postale o bancario intestato al Comune di Lipari – Servizio Tesoreria o esibendo Polizza fidejussoria; gl'importi relativi al canone ed alla cauzione possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta Municipale.

La salma deve essere collocata in doppia cassa come prescritto per le tumulazioni.

Sui loculi provvisori non saranno ammesse decorazioni o ordinamentazioni stabili.

Anche per i resti valgono le stesse modalità indicate dal presente articolo.

Art. 36 - Sistemazione definitiva - Rimborsi.

A sistemazione avvenuta della salma e ricevuto il canone dovuto, l'Amministrazione, farà luogo al rimborso della cauzione versata, previa domanda ed esibizione della ricevuta del versamento, della cauzione stessa.

Qualora, nei termini indicati all'articolo precedente, non venga data sistemazione definitiva alla salma, si provvederà previa diffida, alla sistemazione della stessa in campo a pagamento, in proporzione della entità della cauzione versata, dedotto l'eventuale canone non pagato.

Art. 37 - Deposito in camera mortuaria.

Nella camera mortuaria previa autorizzazione del Sindaco, possono inoltre essere accolte le salme ed i resti che non possono, per cause non attribuibili all'Amministrazione, avere immediata sistemazione in sepoltura.

Tale deposito non può avere durata superiore a cinque giorni e comporta il pagamento del canone giornaliero previsto nel tariffario.

CAP. VII **SEPOLTURE INDIVIDUALI**

Art. 38 - Sepolture a pagamento.

Le sepolture individuali a pagamento sono assegnate esclusivamente in uso temporaneo, esse sono ad inumazione od a tumulazione.

Sono ad inumazione:

1) nei campi a rotazione quindicennale. L'area per tali campi, l'utilizzazione delle fosse, la loro misura saranno conformi alle norme degli artt. 58, 59, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 del Reg. Po. M.

Sono a tumulazione:

a) nei loculi, nelle fosse e nelle edicole funerarie a rotazione novantanovenale;

b) nelle cellette-ossario ad uso novantanovenale;

L'uso temporaneo per la durata della concessione decorre dalla data della inumazione o tumulazione.

Art. 39 - Concessioni - Destinazione.

Le sepolture a pagamento costituiscono materia di speciale Concessione Amministrativa da parte del Comune, secondo le modalità indicate per le sepolture agli artt. 90, 91, 92, 93, 94 del Reg. Pol. M.

Per le sepolture individuali sono destinate:

a) fosse in appositi campi per quelle a rotazione quindicennale;

b) loculi predisposti in gallerie, cameroni, all'aperto o interrati (fosse ed edicole funerarie multiple) a rotazione novantanovenale;

c) cellette ossario per accoglimento dei resti o ceneri in uso novantanovenale.

Art. 40 - Modalità di concessione

La sepoltura temporanea è concessa individualmente solo a seguito di decesso della persona a cui è destinata.

E' però ammessa la concessione in vita del diritto di sepoltura in loculo fra quelli novantennali disponibili a persone fisiche che possano certificare una malattia allo stato terminale (tale certificazione dovrà essere redatta da Ente Sanitario Pubblico) e nei casi di cui in seguito è ammessa:

a) al coniuge sopravvivente;

- al genitore in caso di morte di un figlio non coniugato;

- ai fratelli od alle sorelle sopravvivenenti e soltanto qualora sia il deceduto sia i sopravvivenenti risultino non coniugati ed appartenenti al medesimo stato di famiglia.

b) alle persone singole che da attestazione anagrafica risultino senza altri familiari conviventi ma che comunque abbiano compiuto settantacinque anni o coniugi di cui almeno uno abbia compiuto settantacinque anni.

c) al coniuge sopravvivente ed ai figli con handicap accertato con certificato rilasciato da Ente Sanitario Pubblico purchè, non coniugati.

Con detto articolo l'Amministrazione comunale intende altresì stabilire il principio di avvicinamento delle salme quando il congiunto è tumulato anche in altri cimiteri.

Tali assegnazioni sono disposte dal Sindaco.

Art. 41 - Oneri speciali e doveri dei concessionari.

La concessione di fosse quindicennali, quanto di loculi e di cellette ossario, è subordinata all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di servizi mortuari di cimiteri e di Polizia mortuaria, nonché, delle disposizioni riportate in appresso:

a) - Per le sepolture individuali in campo quindicennale e novantanovenale, le concessioni di sepoltura individuale a pagamento impegnano il concessionario a dare adeguate sistemazione della fossa o dell'edicola funeraria multipla interrata, di norma, entro un semestre;

b) - All'atto della concessione dei loculi individuali, delle cellette ossario ed aree cimiteriali, il richiedente è tenuto anche al pagamento dei canoni stabiliti in tariffa.

c) - L'eventuale provvista e posa di epigrafi, portafotografie e portafiori è a carico del concessionari ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni vigenti al momento.

Art. 42 - Trasferimento di salme - rinunce - rimborsi.

Il trasferimento di salme da sepolture a pagamento ad una diversa sistemazione costituisce e dà luogo al seguente trattamento:

a) per le fosse quindicennali o novantanovenali: nessun rimborso del canone di concessione versato e nulla è dovuto dall'Ente per le opere murarie realizzate;

b) per i loculi novantanovenali: rimborso del canone versato, decurtato della tariffa per deposito provvisorio dalla data di concessione, ai sensi del precedente art. 35.

Per rinuncia a loculo novantennale o area cimiteriale concessi a viventi, non ancora occupati da salme, è ammesso il rimborso del canone versato per la concessione.

Se nelle aree cimiteriali oggetto di rinuncia sono state già realizzate in parte o finite opere murarie (fosse o edicole funerarie multiple) esse possono essere cedute a terzi con le modalità stabilite con il seguente art. 60 ed il rimborso delle spese sostenute per dette opere saranno a carico del successivo concessionario.

Il trasferimento di salme nell'ambito degli stessi Cimiteri Comunali è esclusivamente consentito per abbinamento a salme di congiunti (coniugi, genitori, figli, fratelli).

CAPO VIII

SEPOLTURE MULTIPLE E DI FAMIGLIA

Art. 43 - Tipi di sepoltura in uso novantanovenale.

Nei cimiteri del Comune, compatibilmente con le disponibilità e con la prestabilita destinazione delle aree, possono essere concesse per 99 anni salvo rinnovo, a persone, enti e comunità, aree per cappelle multiple e per sepolture di famiglia.

I tipi di sepoltura sono:

Monumenti, cellari, edicole e cappelle.

Per monumento si intende la costruzione di camere in sottosuolo, anche in sovrapposizione, e in soprassuolo un'opera di carattere artistico che dovranno essere costruiti in modo da poter consentire l'accesso per eventuali esumazioni indipendentemente dalle salme non interessate, realizzando un corridoio laterale o centrale di larghezza minima di m. 1 (uno).

Per cellario si intende una costruzione composta da loculi sia in sottosuolo, che in soprassuolo su un'unica verticale, integrata da elementi architettonici, scultorei o pittorici.

Per edicola si intende una costruzione preminentemente architettonica (con possibilità di costruire loculi sia in ipogeo che in soprassuolo all'interno dell'edicola stessa) di valore artistico che può essere a tal fine integrata da opere scultoree o pittoriche (comprese le vetrate) firmate da professionisti.

Per cappella si intende un'opera avente le stesse caratteristiche dell'edicola ma che impegni una superficie uguale o maggiore a dodici metri quadrati.

L'Amministrazione Municipale sentita la Commissione Edilizia Comunale di cui al successivo art. 85, potrà accettare eccezionalmente la costruzione di uno o due loculi in soprassuolo di tipo sarcofago quando tale opera risulti avente per se stessa valore d'arte.

Le concessioni di cui sopra potranno essere rinnovate per altri periodi di uguale durata purchè, ne sia formulata specifica domanda al Sindaco da parte degli interessati almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto.

Se la concessione non viene rinnovata saranno assegnate gratuitamente e per novantanove anni, una o più cellette ossario per la sistemazione dei resti mortali estumulati, con l'obbligo per l'Amministrazione di apporre sulla celletta una lapide recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

Nel caso che le salme non risultassero completamente mineralizzate sarà provveduto alla loro inumazione in campo comune, ferma restando la tumulazione gratuita e per novantanove anni nelle cellette ossario predette a mineralizzazione avvenuta.

Le cellette ossario, le tabelle di marmo bianco e le relative prestazioni del personale saranno a carico del Comune.

Tre mesi prima della scadenza della concessione il Comune provvederà ad apporre un avviso all'Albo Pretorio e all'Albo del Cimitero, nonchè ad invitare il concessionario o i suoi aventi causa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentarsi al Sindaco, onde comunicargli la data in cui sarà compiuta l'estumulazione dei resti mortali e prendere i relativi accordi per la loro sistemazione nelle cellette ossario assegnate.

Mancando l'intervento del concessionario o del suo avente causa alla scadenza della concessione il Comune procederà d'Ufficio alle predette operazioni.

Alla scadenza senza rinnovo delle sepolture novantanovennali, i manufatti, le decorazioni, le opere d'arte o di pregio, passeranno in esclusiva proprietà del Comune senza corresponsione di alcun indennizzo.

In caso di nuova assegnazione, gli uffici comunali eseguiranno la stima di quanto come sopra acquisito al Comune e l'importo risultante verrà pagato dal nuovo concessionario unitamente al prezzo della sepoltura stabilita ai sensi di tariffa.

Art. 44 - Concessione - Modalità.

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve corrispondere il costo del loculo o dell'area cimiteriale oggetto della concessione, mentre per la esecuzione di opere deve attenersi a quanto prescritto al Capo XI del presente Regolamento.

Solo con la stipulazione dell'atto di concessione, la stessa si intende perfezionata.

Due o più famiglie possono avere in concessione la medesima area per la realizzazione di edicole con sepolture multiple destinate ai loro componenti; nel caso specifico nell'atto di concessione devono essere indicate le rispettive quote dei loculi e delle eventuali cellette-ossario di pertinenza.

Possono essere costruite cappelle collettive su richiesta di Enti e/o Associazioni.

La richiesta deve essere corredata dall'elenco dei soci aventi diritto alla sepoltura.

Le cappelle collettive non potranno avere altezza superiore ai 4,50 metri.

Art. 45 - cellari - edicole – cappelle.

L'area concessa dà titolo a costruire loculi e cellette ossario in soprassuolo o in ipogeo, nei limiti consentiti dalla costruzione che non potrà avere altezza superiore a metri 2,50 f.t.

L'area concessa per il monumento dà titolo a costruire loculi e cellette ossario suddividendo una cella in due cellette ossario.

Art. 46 - Oneri speciali e doveri dei concessionari - facoltà e diritti - termini.

Dalla data di stipulazione dell'atto di concessione di un'area, destinata alla realizzazione un'opera che necessita di Autorizzazione o Concessione Edilizia, decorrono i termini qui di seguito indicati:

- a) sei mesi per la presentazione del progetto;*
- b) trenta mesi complessivi per l'ultimazione delle opere;*
- c) trenta mesi dalla presentazione del progetto, per le concessioni già assegnate senza indicazione di termini per l'esecuzione delle opere;*
- d) dodici mesi per l'esecuzione delle opere riguardanti i monumenti.*

Art. 47 - proroghe

Per la costruzione di sepolture in corso d'opera, i termini previsti dall'art. 46 precedente potranno essere prorogati, a richiesta degli interessati, per due successivi periodi della durata massima di mesi sei ciascuno, con l'applicazione delle penali previste dall'art. 49 seguente; i motivi saranno sempre valutati da parte dell'Amministrazione Comunale sentito, ove necessario, il parere del competente Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 48 - obblighi particolari

Il concessionario è tenuto all'osservazione delle norme delle istruzioni e delle tariffe vigenti al momento della richiesta di qualsiasi natura in materia di servizi mortuari, di cimiteri e di polizia mortuaria, nonché, delle disposizioni particolari risultanti dall'apposito contratto.

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere ammesse; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione riterrà opportuno o indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali infrazioni commesse.

Se per la sepoltura ed opere ammesse ci sono più concessionari o loro aventi causa, solidale è la loro responsabilità nell'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti, a qualsiasi iniziativa o decisione in merito a detto esercizio dovrà essere approvata dalla totalità degli stessi o da un loro delegato con procura; il delegato può esibire apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere stato delegato dagli altri concessionari e con espresso richiamo d'essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 comma 3° del D.P.R. n. 445/2000 e delle sanzioni amministrative previste dall'art. 11, comma 3° del D.P.R. 20 ottobre, n. 403, per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Cfr. art. 63 Reg. Pol. M.

Art. 49 - Penalità

La concessione di periodi di proroga per come previsti dall'art. 47 precedente, è subordinata al pagamento di una penale del 2% da calcolarsi sul corrispettivo della concessione.

Per le sepolture di cui al punto a) art. 46 precedente, la penale viene calcolata sul valore dell'area concessa, così come risulta dalla tariffa vigente al momento della presentazione del progetto.

Art. 50 - Sanzioni

Qualora nel termine massimo di sei mesi non venga presentato il progetto e nei trenta mesi non sia stato dato nemmeno inizio alle opere di costruzione, si addiverrà d'ufficio alla decadenza della concessione, applicando le sanzioni contemplate nell'art. 61 seguente.

Qualora le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, Il Sindaco potrà sospendere la tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia da restituire ad opere eseguite o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse se l'interessato non ha provveduto nel termine prefisso.

Art. 51 - Decadenza per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere

Il provvedimento di decadenza previsto dall'art. 50 precedente, per la mancata esecuzione delle opere, comporta l'incameramento, a titolo di penale, del deposito cauzionale menzionato all'art. 44 precedente, con il rimborso al concessionario degli 8/10 del canone versato.

Tale provvedimento di decadenza sarà notificato al concessionario.

Se trattasi di area con particolare opera in corso le opere eventualmente esistenti resteranno eseguire e saranno acquisite dal Comune senza alcun rimborso ma il concessionario ha diritto al recupero del materiale a piè d'opera non ancora utilizzato, da effettuarsi non oltre sei mesi dalla notifica.

In caso di cessione a terzi da parte del Comune di tale sepoltura, le eventuali opere esistenti e riutilizzabili saranno valutate in base a stima dell'Ufficio Tecnico Cimiteriale.

Art. 52 - decadenza per abbandono

Dall'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono decadute le concessioni dei monumenti e delle sepolture di famiglia e collettive che risultino in stato di abbandono per:

a) la mancata esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento;

b) l'abbandono in stato gravemente indecoroso.

Rilevandosi tale stato di cose, sarà notificata ai concessionari specifica diffida del Sindaco.

Se il concessionario non risulta reperibile, sulla tomba sarà posto apposito avviso e contemporaneamente, sarà affisso all'Albo Comunale e Cimiteriale l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.

Decorso senza esito sei mesi, dall'invio della diffida, con pubblicazione all'Albo Comunale e Cimiteriale, sarà data diffida con pubblicazione sulla stampa quotidiana cittadina.

Trascorsi senza risultato un mese dalla data della pubblicazione sulla stampa, sarà dichiarata la decadenza della sepoltura con deliberazione della Giunta Municipale che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

Pertanto il Comune rientra nella piena disponibilità della sepoltura.

Con apposito successivo provvedimento l'Amministrazione Municipale stabilirà:

1) di concedere a terzi l'area:

Con opere utilizzabili ed in tal caso, ai sensi dell'art. 51 precedente sarà richiesto al nuovo concessionario il corrispettivo, previa valutazione dell'opera.

2) di utilizzare l'area e le eventuali opere esistenti ed i posti ancora ricavabili per concessioni temporanee.

Nel primo caso le eventuali salme tumulate nella sepoltura saranno estumulate, ai sensi degli artt. 86 e 87 del Reg. Pol. M.; i resti che si trovano nella sepoltura nonchè, quelli delle salme dopo la mineralizzazione saranno collocati a cura e spese del Comune in cellette novantanovennali.

Nel secondo caso il Comune, a propria cura e spese, riunirà i resti in apposito pozzetto ossario nella sepoltura stessa ad avvenuta mineralizzazione delle salme.

Art. 53 - Ammissione in sepoltura di famiglia.

Nelle sepolture di famiglia sono ammesse le salme (resti, ceneri, feti) delle persone, ovunque decedute, che risultino averne diritto ai sensi dell'art. 93 del Reg. di Polizia Mortuaria.

Nei tumuli già esistenti, previ gli opportuni lavori di approfondimento della scavo e nel rispetto delle norme previste dall'art. 76 del Regol. di P. M. può essere consentita la realizzazione di più loculi a piani sovrapposti per la tumulazione di più feretri appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Art. 54 - Disponibilità delle sepolture.

Le sepolture di famiglia si intendono disponibili per le tumulazioni allorchè, siano congiuntamente soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a) avvenuta ultimazione delle opere da accertarsi mediante sopralluogo e redazione di apposito verbale da parte del' U.T.C. / Servizi Cimiteriali;

b) avvenuta presentazione al Sindaco della documentazione comprovante che la costruzione è conforme alla vigente normativa sismica;

c) avvenuta presentazione, al Sindaco, del certificato di usabilità della sepoltura da rilasciarsi a richiesta dei concessionari, dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica C/o l'Azienda U.S.L. 5 – Distretto di Lipari.

d) effettuato pagamento delle eventuali penalità per ritardi nell'ultimazione delle opere.

Le sepolture novantanovennali si intendono disponibili per la tumulazione allorchè, siano state soddisfatte le prescrizioni di cui ai paragrafi a, c, d, di cui sopra.

Nel verbale di constatazione di opere ultimate saranno indicate la rispondenza o non delle stesse al progetto approvato ed alle condizioni stabilite nel presente Regolamento.

Con la redazione di tale verbale la Civica Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla staticità ed alla efficienza delle strutture e dei materiali impiegati nonchè, in relazione ai rapporti tra concessionario ed impresa costruttrice dei lavori.

Qualora nei lavori di costruzione, ampliamento, restauro delle sepolture novantanovennali siano arrecati danni alle sedi viarie attigue, la disponibilità delle opere è subordinata al pagamento della somma per i lavori di ripristino da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale a mezzo delle imprese di manutenzione dei cimiteri in economia.

Art. 55 - Divieto di più sepolture di famiglie.

Una stessa persona non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia nei cimiteri siti nel territorio comunale. Sono fatte salve le domanda presentate prima della approvazione del presente Regolamento.

Art. 56 – Consensi.

I loculi, le celle e i monumenti nominativamente attribuiti nell'atto di concessione o con atto successivo, non potranno essere occupati da altre salme.

Tuttavia il concessionario di sepolture di famiglia (edicole, cappelle) può consentire che in esse sia depositata per un periodo non superiore a novanta giorni, la salma o i resti o le ceneri di persona estranea alla sua famiglia.

L'accoglimento delle salme, dei resti e delle ceneri, è subordinato al Nulla Osta con firma autenticata del concessionario che ne assume la responsabilità nonché, alla disponibilità dei posti.

Art. 57 - Trasmissione dei diritti d'uso.

I diritti d'uso per le sepolture di famiglia non sono trasmissibili nè per atto tra vivi nè per atto di ultima volontà.

Art. 58 - Divisioni - rinuncia fra contitolari.

Il diritto alla sepoltura fra i titolari di una stessa tomba di famiglia è dato dall'ordine di premorienza.

Più titolari però, se d'accordo, possono procedere con atto notarile alla divisione dei posti.

Art. 59 - Rinuncia ad aree libere da costruzione.

L'Amministrazione, entro i limiti di tempo fissati dal precedente art. 46, potrà accettare la rinuncia alle aree ancora libere da costruzioni con il rimborso del deposito cauzionale e dei 9/10 del canone versato.

Per eventuale svalutazione del canone oltre la metà, in confronto alla tariffa vigente, il rimborso è fissato nella misura del 5/10 della stessa per le aree, sia per le sepolture di famiglia che per i tumuli a concessione novantanovenale in qualunque tempo concessi.

Eccezionalmente, se la rinuncia deriva da mutate condizioni familiari, e/o economiche si può ammettere, per le aree destinate alla costruzione di edicole e di cappelle la semplice modifica del contratto associando un congiunto ad un terzo, a condizione che sia con ciò assicurata l'immediata esecuzione completa delle opere.

Nel caso supposto, il concessionario può permutare l'area ancora libera con altra area, previo conguaglio tra il valore delle due aree, da computarsi in base alla tariffa in vigore all'atto della permuta.

I suddetti provvedimenti sono adottati, previa domanda documentata, a giudizio dell'Amministrazione con apposita deliberazione e con la stipulazione di atto da parte del segretario generale.

Le spese d'atto si intendono sempre a carico del rinunciante o cedente.

Art. 60 - Rinuncia o cessione di aree con parziale costruzione.

Prima dell'eventuale dichiarazione di decadenza della concessione per mancata esecuzione delle opere nei termini contrattuali il concessionario che ha iniziato le opere e non intende portarle a termine, ha facoltà di cedere la sepoltura o rinunciare alla concessione con il rimborso del deposito cauzionale e dei 9/10 del canone versato.

Per eventuale svalutazione del canone oltre la metà, in confronto alla tariffa vigente, il rimborso è fissato sulla misura dei 5/10 della stessa, sia per la sepoltura di famiglia sia per i monumenti a concessione novantanovenale.

Le opere in sottosuolo eventualmente esistenti non devono essere demolite e restano acquisite dal Comune senza alcun rimborso; il concessionario ha diritto al recupero delle opere in soprassuolo da effettuarsi non oltre sei mesi dalla rinuncia.

Il Comune, su espressa richiesta del concessionario, potrà autorizzare la cessione delle opere in soprassuolo e sottosuolo ad un terzo che, a sua volta, abbia preventivamente ottenuto la concessione dell'area rinunciata e s'impegni ad ultimare le opere stesse entro il termine che verrà stabilito in contratto e che non potrà essere comunque superiore a mesi trenta.

I suddetti provvedimenti inerenti sono adottati, previa domanda documentata, a giudizio dell'Amministrazione, con apposita deliberazione e con la stipulazione di atto da parte del Dirigente del Settore competente.

Le spese dell'atto si intendono sempre a carico del concessionario.

Art. 61 - Rinuncia ad aree con opere finite.

Nel caso in cui il concessionario intenda rinunciare alla sepoltura di famiglia già ultimata, deve darne comunicazione scritta al Sindaco, entro trenta giorni dalla rinuncia ha facoltà di chiedere l'autorizzazione per la cessione dell'opera ad un terzo che, a sua volta, abbia preventivamente ottenuto la concessione dell'area rinunciata, scaduto tale termine le opere realizzate restano acquisite al Comune che provvederà a rimborsare al concessionario l'intero canone versato per la concessione dell'area, rivalutato secondo le tariffe vigenti al momento della rinuncia; nulla è dovuto dall'Ente per le opere acquisite.

La rinuncia ad aree con opere finite può essere operata esclusivamente dal concessionario e non anche dai suoi aventi causa.

Art. 62 - Condizione delle salme e rinuncia a sepoltura.

Le salme accolte nella sepoltura di famiglia, in caso di cessione ai sensi dell'art. 61 precedente, non potranno essere trasferite altrove ma saranno conservate nella sepoltura stessa, salvo possano avere sistemazione in altra tomba non meno decorosa.

In ogni caso alla scadenza del periodo di mineralizzazione si deve provvedere, a cura e spese dell'Amministrazione, alla raccolta dei resti che dovranno essere conservati nell'ossario della sepoltura rinunciata.

Art. 63 - Ricupero materiale.

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che vengono sostituiti in qualsiasi sepoltura giunta alla scadenza del periodo di concessione non potranno essere asportati dal Cimitero, ma rimarranno a disposizione del Comune per le motivazioni contenute nel successivo art. 74.

CAPO IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 64 - Avvisi di scadenza.

Il Sindaco non è tenuto a dare singoli avvisi alle famiglie, per la scadenza della concessione di sepoltura, tuttavia sui campi comuni, almeno cinque mesi prima delle relative scadenze, saranno collocate appositamente e ben visibili avvisi e contemporaneamente all'Albo del Cimitero, sarà affisso l'elenco dei campi e delle altre sepoltura per cui termina il periodo di concessione.

Art. 65 - Esumazioni ordinarie.

*Sono ordinarie le esumazioni che si effettuano alla scadenza delle rispettive concessioni.
Le salme nelle tombe di famiglia a semplice sterro, possono essere esumate a compiuto quindicennio di inumazione se sia stato impiegato il feretro a duplice cassa di legno e di zinco.*

Le salme inumate nei campi gratuiti che risultino decomposte all'atto di esumazione verranno lasciate nella propria fossa sino alla scadenza del reimpiego del campo stesso.

Le salme inumate nei campi a pagamento, che risultino indecomposte, saranno conservate in sito qualora i familiari provvedano al rinnovo della concessione, in difetto saranno trasferite in campo comune.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo debbono essere controllate dal Responsabile del Servizio I.S.P.

Art. 66 - Cellette ossario.

I resti delle salme esumate o estumulati o le ceneri possono essere raccolti e conservati in cellette ossario singole o doppie.

Le cellette sono ad uso novantanovenale e rientrano nelle concessioni di cui all'art. 39 precedente.

La concessione delle cellette doppie sarà effettuata soltanto per abbinamento di resti di congiunti (coniugi, genitori e figli, fratelli).

Di massima non si possono assegnare cellette se non nel trimestre che precede l'esumazione e l'estumulazione.

Se la salma per la quale è stata richiesta la celletta risulta indecomposta, la celletta viene restituita al Comune con il rimborso dell'intero canone corrisposto dal richiedente.

Art. 67 - Ossario Generale.

In ogni cimitero, ove consentito e possibili dalle aree attuali, sono istituiti uno o più ossari generali per la raccolta e la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni per i quali gli interessati non abbiano provveduto diversamente, nonché, di ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero e per ossa provenienti da cimiteri soppressi.

Cfr. art. 67 Reg. Pol. M.

Art. 68 - Esumazioni straordinarie.

Sono straordinarie le esumazioni eseguite prima del termine di scadenza; esse possono essere effettuate su ordine dell'Autorità Giudiziaria o su Autorizzazione del Sindaco (art. 83 del reg. Pol. M.):

- a) a richiesta dei familiari per dare diversa sistemazione alla salma e cioè: per abbinamento a salme di congiunti (coniugi, genitori, figli, fratelli), per trasferimento in sepoltura di grado più elevato o per sepoltura fuori comune;*
- b) per cremazione nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni;*
- c) per esigenze di servizio, nel caso in cui il Comune ha la necessità di reperire aree idonee per la costruzione di nuove sepolture; il Sindaco, acquisito il parere del Responsabile del Servizio I.S.P., con apposita Ordinanza disporrà l'esumazione della/e salma/e, notificando il provvedimento agli eventuali eredi in vita, se reperibili, e dandone ampia pubblicità con l'affissione all'albo pretorio del Comune e nei Cimiteri Comunali per almeno trenta giorni;*

d) *su richiesta di privato cittadino interessato alla concessione dell'area cimiteriale che si renderebbe disponibile, solo nel caso in cui trattasi di vecchia tomba palesemente abbandonata; in questo caso il richiedente deve garantire adeguata sepoltura ai resti mortali della salma esumata, anche se ignota, assumendo tutte le spese a proprio carico; in questo caso il Sindaco, prima di autorizzarne l'esumazione, deve emettere apposita Ordinanza seguendo lo stesso iter di cui al punto precedente.*

Per le salme da trasferirsi devono osservarsi le disposizioni relative ai feretri indicate nell'art. 124 comma c) del presente reg.

In ogni caso i feretri che racchiudono le salme da trasferire devono risultare in buono stato di conservazione in caso contrario si deve provvedere alla loro sostituzione, a carico dei richiedenti, con altro più idoneo.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo debbono essere controllate dal responsabile del servizio di I. e S.P.

Art. 69 – Estumulazioni.

Le estumulazioni si possono eseguire alle rispettive scadenze o anche in ogni tempo d'ordine dell'Autorità Giudiziaria, o a richiesta dei familiari, per dare diversa sistemazione alla salma, previa autorizzazione del Sindaco su parere del Res. Servizi I.e S.P. secondo quanto previsto dall'art. 86, 87, 88 del Reg. Pol. M.

Art. 70 - Estumulazione d'Ufficio.

In ogni tempo il Sindaco potrà ordinare che vengano estumulate d'Ufficio e successivamente inumate, salme accolte in loculi costruiti dai privati (cappelle, edicole, ecc) che spandono materie organiche o esalazioni maleodoranti, salvo che si possano reperire e diffidare i familiari a provvedere entro 24 ore dall'avviso per l'eliminazione dell'inconveniente.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo debbono essere controllate dal Responsabile del Servizio I.S.P.

Art. 71 - Rimozione di sepoltura per esigenze di servizio.

Per esigenze di servizio, e cioè per servizi o realizzazione di opere di carattere generale, si possono rimuovere sepolture individuali di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge, se reperibili, affinché possano assistere alle operazioni di esumazione e trasferimento e per quanto disposto nel successivo art. 73, provvedendo comunque ad altra sepoltura di pari grado e durata a totale carico del Comune.

Tale norma si applica anche nel caso di soppressione di cimiteri.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo debbono essere controllate dal responsabile del servizio di I. e S.P.

Art. 72 - Smaltimento materiali.

La materia è regolata dall'art. 7 del Decreto Legislativo 22/97.

Art. 73 - Salme aventi oggetti da recuperare.

I familiari i quali ritengano che le salme da esumare abbiano con sè, oggetti preziosi, o ricordi che intendano recuperare, devono darne avviso al Sindaco prima dell'esumazione o intervenire all'esumazione stessa anche per interposta persona.

Comunque gli oggetti di valore e i ricorsi personali che fossero rinvenuti nelle esumazioni e nelle estumulazioni, se richiesti dai familiari saranno a questi consegnati, previa registrazione, dall'Ufficiale del Cimitero al quale il seppellitore dovrà consegnarli. Se non richiesti seguiranno i resti mortali, se questi verranno conservati in ossario individuale, oppure, saranno consegnati, per lo smaltimento.

Art. 74 - Disponibilità dei materiali.

Alla scadenza delle sepolture i materiali passano a disposizione del Comune il quale li impiegherà in opere di miglioramento generale dei cimiteri o in miglioramenti di fosse di persone seppellite in campi comuni gratuiti.

Può essere autorizzato dal Sindaco il reimpiego dei materiali a favore di una sepoltura di parenti o affini, purchè, in buono stato di conservazione o rispondente ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune nei cimiteri o in altro luogo.

Di esse è vietata l'alienazione a qualsiasi titolo.

Art. 75 - Trasferimento dei resti – rimborsi.

Il Trasferimenti di resti o ceneri nell'ambito dei cimiteri cittadini è consentito soltanto per abbinamento a resti di congiunti, oppure per miglioramento di tipo di sepoltura, ivi comprendendo il trasferimento da cellette ossario sotterranee a cellette esterne.

Il suddetto trasferimento e quello eventualmente fuori comune costituiscono rinuncia alla sepoltura, pertanto, la risoluzione della concessione è regolamentata dal precedente art. 42, punti a) e b).

CAPO X

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 76 – Orario di apertura al pubblico.

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco.

Nei giorni di Capodanno, Pasqua, Primo Maggio, Ferragosto, Natale si effettua la chiusura alle ore 13.00.

Le persone che si trovano nel cimitero devono prepararsi all'uscita in modo che questa non avvenga dopo l'orario fissato.

Nelle giornate festive, comprese le domeniche, non si effettuano estumulazioni nè esumazioni ordinarie e straordinarie tranne che non siano richieste d'ordine dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 77 – Responsabilità.

L'Amministrazione non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee ai servizi comunali.

Art. 78 – Sanzioni.

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal codice penale, saranno punte quali contravvenzioni ai sensi del vigente reg. di Pol. M. e degli artt. 314 e 358 del Testo Unico delle leggi Sanitarie e successive modificazioni.

Art. 79 - Atti a disposizione del pubblico.

Presso ogni cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque gli atti di cui all'art. 52 del Reg. di Pol. M.

Altresì sono a disposizione del pubblico:

- a) copia del presente regolamento;*
- b) l'elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza;*
- c) l'elenco dei campi, dei loculi e delle cellette ossario in scadenza.*

Art. 80 - Facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare epigrafi.

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare epigrafi è riconosciuta, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento in ordine di precedenza al parente più prossimo del defunto.

L'Ufficio Tecnico Comunale dovrà accertare il rapporto di parentela.

Le eventuali richieste successive di altri parenti per modificare le opere o per aggiungere nel testo delle epigrafi, dovranno avere l'assenso del primo richiedente autorizzato, se vivente.

Art. 81 - Lapidi - ricordi - fotografie.

Sulle tombe possono essere poste lapidi, coprifossa, monumenti, secondo le caratteristiche e le misure, i materiali e le forme ritenute idonee dall'apposita commissione tecnico-artistica di cui al successivo art. 85.

Sono vietati ad eccezione degli omaggi transitori, altri ricordi e le decorazioni facilmente deperibili.

In particolare si dispone che:

- le eventuali fotografie siano a smalto o in materiale non deperibile;*
- il collocamento di piantine e fiori e di sempreverdi, sia preventivamente autorizzato;*
- le piante non superino l'altezza di 50 cm., nè invadere le tombe e i passaggi attigui;*
- è vietato l'impiego di barattoli di recupero.*

In caso di violazione delle disposizioni suddette il Sindaco può disporre la rimozione degli oggetti difformi.

Parimenti può disporre la rimozione di lapidi e ricordi funebri deteriorati e non compatibili con il decoro del cimitero.

Nelle sepolture si possono collocare lapidi, ricordi, riferimenti a defunti della famiglia sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario comune, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Art. 82 - Circolazione dei veicoli.

La circolazione dei veicoli privati all'interno dei cimiteri è disciplinata dal Sindaco.

Art. 83 - Divieti speciali.

Nei cimiteri è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con il sacro luogo, come:

- fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;*
- introdurre cani o altri animali o cose irriverenti, introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe. I custodi devono verificare il contenuto di ceste o involti;*
- toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi;*

- *buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cestini, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;*
- *portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;*
- *calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;*
- *disturbare in qualsiasi modo i visitatori, fare loro offerta di servizi, di oggetti, di distribuire indirizzi, dare volantini d'ogni sorta;*
- *prendere fotografia o copia di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratti di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;*
- *eseguire i lavori sulle tombe dei privati senza il possesso di tutte le prescritte autorizzazioni e senza autorizzazione del Sindaco rilasciata su istanza del concessionario;*
- *dare mance al personale di servizio;*
- *assistere all'esumazione o all'estumulazione di salme non appartenenti alla propria famiglia, a meno che non sia stato preventivamente autorizzato.*

Chiunque violi i divieti di cui al presente articolo è punito con una sanzione amministrativa di £. 100.000 (€ 51,65); per il recidivo la sanzione sarà di £. 500.000 (€ 258,23); i custodi cimiteriali devono tempestivamente segnalare al Comando di Polizia Municipale eventuali violazioni ai predetti divieti; il Corpo di Polizia Municipale è incaricato della procedura di accertamento e contestazione della violazione.

CAPO XI

ESECUZIONE DI OPERE E MANUTENZIONE - IMPRESE

Art. 84 – Esecuzione lavori per nuove costruzioni, opere di completamento, manutenzioni, restauri e riparazioni.

Per la esecuzione di lavori per nuove costruzioni, opere di completamento, manutenzioni, restauri, riparazioni, che non siano riservate al Comune, gl'interessati possono avvalersi dell'opera di privati esecutori di loro scelta.

La esecuzione dei predetti lavori devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'U.T.C., l'Autorizzazione è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale di £.2.000.000 (€ 1.032,91) per nuove costruzioni e £. 500.000 (€ 258,23) per gli altri lavori, a carico dei congiunti del defunto; il deposito cauzionale può essere effettuato tramite versamento sul c/c postale o bancario intestato al Comune di Lipari – Servizio Tesoreria o esibendo Polizza fideiussoria; gl'importi di cui sopra possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta Municipale.

Per essere autorizzati bisogna produrre apposita istanza in carta semplice indirizzata al Comune di Lipari nella quale l'istante, oltre alle proprie generalità complete, deve descrivere chiaramente i lavori da eseguire, indicare gli estremi dell'Autorizzazione o Concessione Edilizia se richieste dal genere di lavori cui si fa riferimento ed indicare, altresì, il nominativo della Ditta esecutrice, allegando di quest'ultima Certificato d'iscrizione alla competente Camera di Commercio, Certificato Antimafia, Certificato del Casellario Giudiziario ed Attestazione di regolarità negli adempimenti contributivi; la predetta documentazione può essere sostituita da apposita autocertificazione nella quale il Legale Rappresentante della Ditta esecutrice dichiara il possesso dei predetti requisiti e con espresso richiamo d'essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 comma 3° del D.P.R. n. 445/2000 e delle sanzioni amministrative previste dall'art. 11, comma 3° del D.P.R. 20 ottobre, n. 403, per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; allegando,

altresì, ricevuta del versamento o Polizza Fidejussoria attestante la costituzione del deposito cauzionale.

In presenza di autocertificazione il Comune di Lipari, ove necessario, si riserva di verificare quanto in essa dichiarato.

Nessuno però può essere ammesso ad eseguire opere nei Cimiteri Comunali se prima non ha prodotto la documentazione di cui sopra.

Gli esecutori di lavori privati hanno la responsabilità delle opere realizzate per eventuali danni arrecati al Comune e/o a terzi nella esecuzione degli stessi.

Art. 85 - Commissione per il parere sui progetti di costruzione di sepolture di famiglia, monumenti ed epigrafi.

Il parere su progetti per la costruzione di sepolture private è espresso dalla Commissione Edilizia Comunale.

Art. 86 - Progetti di opere cimiteriali.

La presentazione dei progetti di opere cimiteriali al Sindaco va effettuata da parte del concessionario secondo le medesime modalità previste per la presentazione di opere civili.

In particolare per la redazione dei progetti e dei lavori vanno tenute presenti le vigenti disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali.

Inoltre, per le opere di conglomerato cementizio semplice ed armato dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di edilizia sismica.

Art. 87 - Permesso di costruzione.

Nessuna opera può essere eseguita senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposita Autorizzazione o Concessione Edilizia.

Nell'autorizzazione dovranno essere citati l'impresa esecutrice, il versamento da parte del concessionario del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, il luogo autorizzato per il deposito di materiali e di discarica e, in quanto occorrente, il permesso di introduzione dei materiali.

Detta autorizzazione sarà tenuta sul posto di lavoro a cura dell'impresa esecutrice.

Art. 88 - recinzione aree.

Nella costruzione di tombe di famiglia o fosse, l'impresa esecutrice deve recintare opportunamente lo spazio assegnato.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Comune.

In ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e di ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 89 - Materiali di scavo.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati di volta in volta alle discariche evitando di spargere materiali sul suolo cimiteriale o imbrattare ed arrecare danni alle opere esistenti.

Art. 90 - Depositi di materiali.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nel luogo e con le modalità fissate dall' Assessorato ai servizi cimiteriali.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e di costruire baracche diverse dai box metallici prefabbricati.

Per esigenze di servizio di può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente la costruzione dovrà essere sgombro di terra e ordinato in tutto.

Le imprese sono tenute al ripristino delle sedi viarie eventualmente danneggiate per effetto del transito di autoveicoli pesanti, nel limite massimo di 48 ore dalle relative richieste dell'Assessorato ai servizi cimiteriali.

Art. 91 - Orario di lavoro.

L'orario di lavoro sarà fissato dal Ufficio Tecnico Comunale. E' vietato il ogni caso lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscersi dall'Ufficio suddetto.

Nei giorni feriali l'orario di lavoro non potrà essere protratto oltre un quarto d'ora prima della chiusura dei cimiteri al pubblico. Non sarà consentito lavorare nei giorni festivi e di sabato salvo per particolari esigenze che di volte in volta saranno valutate dal Sindaco.

Art. 92 - Sospensione dei lavori.

Nei giorni precedenti la ricorrenza dei defunti e nei giorni successivi alla stessa, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Tempestive e particolareggiate disposizioni verranno date a tal uopo di anno in anno con apposito ordine di servizio.

In tale periodo si dovranno sospendere tutte le costruzioni in corso e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo autorizzazione del Sindaco.

Art. 93 - Opere di sepoltura individuali.

Per la costruzione di lapidi semplici comuni, e private, si richiede la presentazione del relativo disegno firmato dal capomastro o dal marmista.

L'approvazione di tale opera è di competenza del Sindaco, sentito il parere dell'U.T.C.

Art. 94 – Epigrafi.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal Sindaco e contenere solo le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Se eccedono da tale contenuto, dovranno essere approvate dalla Commissione di cui al precedente art. 85.

Gli interessati, in ogni caso, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.

Sono permesse citazioni in latino e in lingua straniera purchè, eseguite dalla traduzione in lingua italiana.

Per le donne coniugate si devono indicare i due cognomi.

Art. 95 - Ornamento tumuli e sepolture.

I privati possono eseguire direttamente o fare eseguite da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di manutenzione dei tumuli e sepolture di loro spettanza.

Il Comune può predisporre analogo servizio o con proprio personale o con l'affidamento ad apposita impresa, la cui posizione a doversi saranno regolati da speciale capitolato e da apposito tariffario.

Nell'ambito dei cimiteri perciò, non è permessa l'organizzazione di attività professionali e commerciali o comunque a fine di lucro, aventi carattere generale ed abituale, dirette alla manutenzione ed alla ornamentazione delle tempo ed alla fornitura dei materiali relativi.

Art. 96 - Depositi cauzionali in tutti i cimiteri.

Per le opere eseguite direttamente dai privati per il completamento dei tumuli a mezzo di monumenti marmorei e/o materiali similari, per l'apposizione di epigrafi, lapidi semplice per la costruzione di cellari e per quelle relative ad edicole cappelle e confraternite si dovranno versare somme a titolo cauzionale che verranno specificate a cura dell'Amministrazione attiva.

Art. 97 - Sanzioni per esecuzione di lavori nei Cimiteri Comunali in difformità all'Autorizzazione o Concessione Edilizia o in assenza di esse.

Chiunque esegue lavori all'interno dei Cimiteri Comunali senza la preventiva autorizzazione o difformi all'Autorizzazione o Concessione Edilizia rilasciata, è punito con un'ammenda di £. 500.000 (€ 258,23) e con l'obbligo del ripristino dei luoghi; il provvedimento amministrativo a carico del responsabile della violazione sarà formalizzato con Ordinanza Sindacale predisposta dal competente Ufficio Amministrativo Servizi Cimiteriali, a seguito segnalazione dei Custodi Cimiteriali che, in assenza di Autorizzazione o Concessione Edilizia, per l'accertamento della violazione potranno chiedere la collaborazione del Comando di Polizia Municipale, per le difformità dovranno tempestivamente avvertire il responsabile dell'Ufficio Tecnico Servizi Cimiteriali che provvederà ad effettuare gli accertamenti di competenza.

CAPO XII

IMPRESE DI SERVIZI FUNEBRI

Art. 98 – Autorizzazione.

Le ditte che intendono esercitare imprese di servizi funebri dovranno essere in possesso delle autorizzazioni prescritte dalla Legge.

La Civica Amministrazione ha il più ampio potere discrezionale per il rilascio o meno dell'autorizzazione amministrativa per la vendita di feretri al minuto, previa valutazione:

- a) dei requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo del richiedente;*
- b) del rapporto tra le media della mortalità nei tre anni precedenti la richiesta ed il numero delle imprese già esistenti.*

Art. 99 - Fornitura feretri per esumazioni.

I feretri ed i feretrini forniti dalle imprese di pompe funebri per necessità attinenti ad esumazioni straordinarie ed ordinarie, dovranno essere introdotti nei cimiteri esclusivamente prima dell'orario di apertura dei cimiteri stessi al pubblico.

Art. 100 - Idoneità dei servizi e dei locali.

Le imprese di servizi funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda le rimesse e i mezzi di trasporto alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del Reg. Pol. M. e per gli autoveicoli, comunque adibiti anche a trasporti di persone a seguito dei funerali, alle disposizioni del T.U. 8 dicembre 1933 n. 1740, ed ai regolamenti per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza.

Art. 101 - Sospensione e revoca.

In caso di violazione delle precedenti norme e di quelle generali vigenti in materia, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o dalle disposizioni che possono essere applicate, l'Amministrazione potrà sospendere o escludere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso i competenti uffici municipali.

La sospensione potrà variare da quindi giorni ad un anno secondo la gravità, per recidiva, potrà anche essere revocata la licenza di commercio ed il permesso per il servizio degli autoveicoli.

Per i dipendenti che abbiano dato luogo a rilievi potrà anche essere richiesto l'allontanamento.

Art. 102 - Divieti generali.

E' fatto divieto alle imprese di servizi funebri:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da ente o organizzazioni che per la loro attività specifica siano in grado di fornire interessate segnalazioni;

b) di offrire, sia negli ospedali, sia negli uffici municipali, sia a domicilio, i propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;

c) di sospendere un servizio assunto e già predisposto;

d) di esigere onorari diversi da quelli previsti dal tariffario concordato e depositato in Comune;

e) di esporre feretri a vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti le vie, piazze e corsi, dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.

I titolari ed i dipendenti di imprese di servizi funebri possono trattenersi negli uffici e i locali del Comune il solo tempo necessario per esplicitare gli incarichi già loro demandati dai clienti.